

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5266

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, D'AMATO CARLO, COLUCCI FRANCESCO, TIRABOSCHI**

*Presentata il 22 novembre 1990*

**Modifica dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la rappresentanza e la difesa del contribuente, da parte di periti ed esperti tributaristi, dinanzi alle commissioni tributarie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a colmare una lacuna del nostro sistema legislativo che non prevede la possibilità per i periti e gli esperti tributaristi di assumere la rappresentanza e la difesa dei propri clienti dinanzi alle commissioni tributarie.

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, elenca infatti dettagliatamente una serie di soggetti abilitati all'assistenza ed alla rappresentanza dinanzi alle suddette commissioni, che sono: avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del

lavoro, spedizionieri doganali, iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio.

Dalla lettura di tale elenco balza evidente agli occhi l'anomalia di una norma che da un lato riconosce la possibilità di rappresentanza e di difesa dinanzi alle commissioni tributarie a categorie professionali che hanno poco a che fare con l'esercizio dell'attività tributaria, e dall'altro esclude proprio la categoria dei periti ed esperti tributaristi, che è dotata di una disciplina pubblicistica a garanzia

dell'esercizio all'attività tributaria ed è quindi in grado di fornire garanzia di affidamento al servizio dell'utente.

Occorre infatti ricordare come tali periti ed esperti siano iscritti in ruolo presso le camere di commercio ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1980. Si tratta pertanto di una categoria qualificata, la cui esclusione dalla possibilità di assistenza e rappresentanza dinanzi alle commissioni tributarie appare assolutamente immotivata ed inspiegabile.

Si tenga ancora conto del fatto che tale anomala situazione si ritorce quasi esclusivamente a danno del contribuente cliente dei suddetti periti ed esperti; in-

fatti l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 prevede, al primo comma, la possibilità di agire in giudizio mediante procuratore generale o speciale, determinando di fatto la presenza dinanzi alle commissioni tributarie dei periti e degli esperti non nella veste professionale bensì in quella di procuratore delle parti, con aggravio a carico dei contribuenti degli oneri connessi attualmente al sistema della procura speciale.

L'unico articolo della proposta di legge prevede di inserire i periti e gli esperti tributaristi nell'elenco di cui al terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ponendo fine a questa situazione di anomala ed ingiustificata esclusione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è sostituito dal seguente:

« Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, esperti e periti tributaristi iscritti nei ruoli istituiti presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria, iscritti in elenco da tenersi presso l'Intendenza di Finanza competente per territorio ».